

Art. 46, D.L. n. 18/2020 - Divieto di licenziamento - Inidoneità sopravvenuta alla mansione

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con l'allegata *nota n. 298 del 24/06/2020*, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in relazione all'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., con particolare riferimento all'ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione.

Tenuto conto della portata generale della norma di riferimento, l'INL conferma che **anche l'ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione deve essere ascritta alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo**, tenuto conto che l'inidoneità impone al datore di lavoro la verifica circa una possibile ricollocazione in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 27243 del 26 ottobre 2018; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 13649 del 21 maggio 2019).

La fattispecie in esame, pertanto, essendo assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, **soggiace alla disciplina prevista dagli articoli 46 e 103 del D.L. n. 18/2020 e al relativo divieto di licenziamento fino alla data del 17 agosto p.v.**, termine così prorogato dall'art. 80 del D.L. n. 34/2020.

Al.m.b